

Condizioni Generali di Vendita

della Ervin Germany GmbH, Auf dem Bruch 11, 45549 Sprockhövel

Articolo 1 Ambito e forma giuridica

- (1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i rapporti commerciali con i nostri clienti ("Acquirenti"). Le Condizioni Generali di Vendita si applicheranno solo se l'Acquirente è una società (Articolo
- 14 del Codice Civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch BGB)), una persona giuridica di diritto pubblico o una società fiduciaria di diritto pubblico.

 (2) Le Condizioni Generali di Vendita si applicheranno, in particolare, agli accordi conclusi per la vendita e/o la consegna di beni mobili ("merci"), indipendentemente dal fatto che siano beni di nostra produzione o acquistati da fornitori esterni (Articoli 433 e 651 del BGB). Se non concordato diversamente, le Condizioni Generali di Vendita si applicheranno nella versione in vigore al momento in cui l'Acquirente effettua l'ordine o in ondi caso, nell'ultima versione fornita all'àcquirente come accordo di riferimento nei accordi futtui simili senza che vi sia obbligo, da natte postra, di fare gono volta riferimento a ciò
- o, in ogni caso, nell'ultima versione fornita all'Acquirente come accordo di riferimento per accordi futuri simili, senza che vi sia obbligo, da parte nostra, di fare ogni volta riferimento a ciò.

 (3) Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicheranno in via esclusiva. Eventuali termini e condizioni commerciali generali dell'Acquirente che siano diverse, contrarie o aggiuntive, saranno rese parte dell'accordo solo se esplicitamente approvate da noi. Tale obbligo di approvazione da parte nostra varrà in tutti i casi, anche se consegniamo la merce all'Acquirente senza riserve ed essendo le condizioni generali del Venditore note.
- (4) Singoli accordi conclusi con l'Acquirente (compresi accordi integrativi, appendici e modifiche) prevarranno sulle presenti Condizioni Generali di Vendita. Riguardo al contenuto di tali accordi, e salvo prova contraria, avrà valore se tali accordi sono per iscritto e/o se sono da noi confermati per iscritto.
- (5) Le dichiarazioni e le comunicazioni dell'Acquirente previste per legge in relazione all'Accordo (come scadenze, notifica di difetti e recesso) dovranno essere rese per iscritto o in forma di testo (come ad esempio per lettera, e-mail, fax). Non saranno pregiudicati i requisiti di forma giuridica e altre prove, in particolare in caso di dubbio sulla legittimazione della parte dichiarante.
- (6) I riferimenti all'applicabilità di disposizioni di legge avranno solo finalità chiarificatrici. Anche senza questo chiarimento, le disposizioni di legge verranno applicate, a meno che non modifichino direttamente le presenti Condizioni Generali di Vendita o siano espressamente escluse.

Articolo 2 Conclusione dell'Accordo

- (1) Le nostre offerte non sono vincolanti. Lo stesso vale nel caso in cui abbiamo fornito all'Acquirente cataloghi, documentazione tecnica (come disegni, piantine, calcoli, riferimenti alle normative DIN), altre descrizioni o documentazione relativa ai prodotti, anche in formato elettronico, per i quali ci riserviamo i diritti di proprietà intellettuale e copyright.
- (2) Gli ordini di merce effettuati dall'Acquirente saranno considerati offerte contrattuali vincolanti. Se non diversamente specificato nell'ordine, potremo approvare l'offerta contrattuale entro un termine di cinque giorni dal ricevimento.
- (3) Potremo dare la nostra approvazione per iscritto (ad esempio confermando l'ordine) o consegnando la merce all'Acquirente.

Articolo 3 Termini di consegna e ritardi

- (1) Il termine di consegna sarà concordato volta per volta e/o indicato da noi al momento dell'approvazione dell'ordine. Qualora non abbiamo specificato un termine di consegna, questo sarà di ca. 2 settimane dalla conclusione dell'Accordo.
- (2) Se non ci è possibile rispettare un termine di consegna vincolante per cause al di fuori del nostro controllo (indisponibilità dei servizi), ne daremo immediata notifica all'Acquirente e contestualmente comunicheremo una nuova data di consegna possibile. Qualora il servizio continui a non essere disponibile per il nuovo termine di consegna, potremo recedere dall'Accordo, in tutto o in parte, e rimborseremo immediatamente all'Acquirente qualsiasi eventuale importo che lo stesso avesse già versato. Con 'non disponibilità' del servizio si intenderanno, ai sensi della presente clausola, in particolare, i ritardi di consegna da parte dei nostri fornitori, nel caso sia stata conclusa un'azione di copertura congrua il ritardo non sarà più nell'ambito del nostro controllo o del controllo del nostro fornitore e non saremo responsabili per l'approvvigionamento nei singoli casi.
- (3) Il verificarsi di ritardi di consegna da parte nostra sarà trattato in base alle disposizioni di legge. In tutti i casi, l'Acquirente dovrà comunque inviarci un promemoria. L'Acquirente potrà richiedere un risarcimento fisso per eventuali danni subiti a causa del ritardo nella consegna se questo dovesse rientrare nel nostro ambito di controllo. Il risarcimento fisso sarà pari allo 0,5% del prezzo netto (valore di consegna) per ogni settimana di calendario completa, ma non supererà il 5% del valore di consegna della merce consegnata in ritardo. Potremo fornire la prova che l'Acquirente non ha subito danni o che i danni subiti sono notevolmente inferiori alla quota fissa sopra indicata.
- (4) Ciò non pregiudicherà i diritti che l'Acquirente ha in base all'Articolo 8 delle presenti Condizioni Generali di Vendita né i nostri diritti previsti per legge, in particolare l'esclusione dell'obbligo di fornire i servizi (ad esempio a causa di impraticabilità o irragionevolezza del servizio e/o successivo adempimento).

Articolo 4 Consegna, trasferimento del rischio, approvazione e approvazione in ritardo

- (1) Le consegne saranno resa ExW nostro impianto o nostro magazzino, che sarà anche il luogo di effettiva consegna e di ogni successivo adempimento. La merce potrà anche essere spedita ad un'altra destinazione su richiesta e a spese dell'Acquirente (vendita con spedizione). Salvo diverso accordo, potremo stabilire il tipo di spedizione (in particolare la società di trasporti, il percorso e gli imballi).
- (2) I rischio di distruzione accidentale e deterioramento della merce verrà trasferito all'Acquirente entro e non oltre il trasferimento della merce. Nel caso di vendite con spedizione, tuttavia, il rischio di distruzione accidentale e deterioramento della merce così come anche il rischio di ritardi nella consegna, saranno trasferiti al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o altra persona o organizzazione incaricata della spedizione della merce. Qualora sia concordato che vi sia approvazione della merce, questa sarà la data alla quale il rischio verrà trasferito. Inoltre, sempre in questo caso, verranno di conseguenza applicate le disposizioni previste dalla legge applicabile a opere e servizi. Eventuali ritardi nel ricevimento della merce da parte dell'Acquirente non pregiudicheranno il trasferimento e/o l'approvazione della merce stessa.
- (3) Qualora l'Acquirente tardasse ad approvare la merce, non proceda in maniera collaborativa o la nostra consegna sia ritardata per altri motivi che rientrano nell'ambito del controllo dell'Acquirente, potremo chiedere risarcimento per eventuali danni da ciò risultanti, compresi costi aggiuntivi (come i costi di magazzinaggio). In un tal caso, emetteremo fattura per un risarcimento fisso il cui importo sarà pari a EUR 7,50 per ogni giorno di calendario, a partire dalla data di consegna prevista e/o dalla data di consegna. Ciò non pregiudicherà il nostro diritto a dimostrare che il danno è maggiore e a presentare richiesta di indennizzo come previsto per legge (in particolare il rimborso di costi aggiuntivi, congruo indennizzo e risoluzione). Tuttavia, il risarcimento fisso sarà compensato con ulteriori richieste di indennizzo indenano. L'Acquirente potrà fornire la prova che da parte nostra non abbiamo subito danni o che i danni subiti sono nettamente inferiori alla neutra fissa sono riunti indicata.

Articolo 5 Prezzi e termini di pagamento

- (1) Se non concordato diversamente in singoli casi, i nostri prezzi in vigore al momento della conclusione dell'Accordo si applicheranno per resa ExW nostro impianto o nostro magazzino più IVA.
- (2) Per le vendite con spedizione (Articolo 4, paragrafo 1), l'Acquirente si farà carico dei costi di trasporto dal magazzino e dei costi di un'eventuale assicurazione richiesta dallo stesso. Nel caso in cui omettiamo di emettere fattura per gli effettivi costi di trasporto sostenuti nei singoli casi, si considererà pattuita una tariffa di trasporto fissa (esclusa l'assicurazione) pari all'importo di EUR >>. L'Acquirente sarà tenuto a pagare eventuali dazi doganali, imposte e altri tributi.
- (3) Potremo far avere all'Acquirente una fattura aggiuntiva per un eventuale 'extra di lega', sovrapprezzo per rottami e/o altro sovrapprezzo per coprire costi in aumento applicabili alla data di consegna. Se tali 'extra di lega', sovrapprezzo rottami e sovrapprezzo per coprire costi crescenti sono indicati separatamente nell'offerta o nella lettera di conferma e questi dovessero subire modifiche dopo che l'offerta è stata presentata o il
- (4) Il prezzo di acquisto sarà esigibile e pagabile entro 14 giorni dalla data della fattura e di consegna e/o di approvazione della merce. Potremo tuttavia procedere, in qualsiasi momento, ad una consegna totale o parziale con pagamento anticipato, nell'ambito di un rapporto commerciale stabile. Dichiareremo tale nostra intenzione entro e non oltre la data di conferma dell'ordine.
- (5) L'Acquirente si considererà inadempiente riguardo al pagamento se questo non è stato eseguito entro il termine di pagamento indicato sopra. Saranno dovuti, oltre al prezzo di acquisto, gli interessi legali di mora applicabili per il periodo di mora. Ci riserviamo il diritto di richiedere risarcimento per ulteriori danni causati dal ritardo. Ciò non pregiudicherà il nostro diritto a richiedere gli interessi commerciali, il cui pagamento è previsto alla data di scadenza da persone giuridiche (articolo 353 HGB).
- (6) Il diritto di compensazione e ritenzione dell'Acquirente si applicherà solo se la richiesta presentata dall'Acquirente è giudicata legalmente vincolante o non è contestata. Le controrivendicazioni dell'Acquirente, in particolare quelle ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, comma 2, delle presenti Condizioni Generali di Vendita, non saranno pregiudicate in caso di forniture difettose.
- (7) Se dopo la conclusione dell'Accordo risulterà (ad esempio attraverso una richiesta di apertura di procedura di insolvenza) che la nostra richiesta di risarcimento è messa in pericolo per l'incapacità dell'Acquirente a pagare, potremo recedere dall'Accordo in conformità con le disposizioni di legge e, se applicabile, dopo aver concesso una proroga (articolo 321 BGB). In caso di accordi conclusi per la produzione di articoli che non possono essere tenuti (produzione una tantum), potremo dare recesso immediatamente. Ciò non pregiudicherà le disposizioni di legge relative alla necessità di un periodo di proroga.

Articolo 6 Riserva di proprietà

- (1) Ci riserviamo il diritto di proprietà sulla merce venduta fino al pagamento a saldo di tutti i nostri crediti attuali e futuri derivanti dal contratto di acquisto e fino a quando il rapporto commerciale non sarà stabile (crediti garantiti).
- (2) La merce soggetta a riserva di proprietà non potrà essere ceduta in pegno o ceduta a titolo di garanzia a terzi fino al ricevimento del pagamento a saldo dei crediti garantiti. L'Acquirente dovrà farci avere immediata notifica per iscritto di una eventuale richiesta di apertura di una procedura di concordato o accesso da parte di terzi (ad esempio con un sequestro di beni) ai beni di nostra proprietà.
- (3) In caso di inadempienza dell'Accordo da parte dell'Acquirente, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, potremo recedere dall'Accordo in conformità con le disposizioni di legge e/o richiedere che la merce ei venga restituita in base al diritto di riserva di proprietà. La richiesta di restituzione della merce en comporterà automaticamente una nostra comunicazione di recesso. Potremo invece richiedere solo la restituzione della merce e riservarci I diritto di recedere in un secondo monto. Se l'Acquirente non paga il prezzo di acquisto, potremo far valere questi nostri diritti solo se dopo aver concesso all'Acquirente un ragionevole periodo di proroga l'Acquirente non procede al pagamento in questo lasso di tempo oppure se tale periodo di proroga non è richiesto in base alle disposizioni di legge.
- (4) Tranne in caso di risoluzione in conformità con il paragrafo (c) seguente, l'Acquirente potrà vendere e/o lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà durante il normale corso dell'attività. In un tal caso, si applicheranno le seguenti disposizioni aggiuntive.

V1.0_01.08.2018 Page 2 of 2

(a) La riserva di proprietà si applicherà anche all'intero valore dei prodotti ottenuti dalla lavorazione, commistione o combinazione della nostra merce. In un tal caso, saremo classificati come produttore. Qualora la riserva di proprietà su beni di terzi rimanga valida durante la lavorazione, commistione o combinazione degli stessi con la nostra merce, acquisiremo titolo di comproprietà proporzionale ai valori calcolati dei prodotti trasformati, mischiati o combinati. I prodotti fabbricati in questo modo saranno soggetti alle stesse disposizioni della merce consegnata e soggetta a riserva di proprietà.

(d) L'Acquirente dovrà cedere a noi i crediti verso terzi derivanti dalla vendita di detta merce o prodotti pari all'ammontare totale delle nostre potenziali quote di comproprietà, in conformità con la disposizione di cui sopra. Da parte nostra accetteremo questa cessione. Gli obblighi dell'Acquirente di cui all'Articolo 2 si applicheranno anche in relazione ai crediti ceduti.

(c) L'Acquirente resterà autorizzato a riscuotere i crediti insieme a noi. Ci impegneremo a non riscuotere i crediti fintanto che l'Acquirente adempie ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti, i suoi adempimenti sono regolari e non abbiamo esercitato il diritto di riserva di proprietà in conformità con l'Articolo 3. Tuttavia, dovesse essere questo il caso, potremo chiedere all'Acquirente di farci sapere quali sono i crediti ceduti e i relativi debitori, di fornirci tutte le informazioni necessarie alla riscossione dei crediti e la relativa documentazione e comunicare ai debitori (terzi) la cessione. In un tal caso, potremo anche revocare l'autorizzazione data all'Acquirente per la vendita e la lavorazione della merce soggetta a riserva di proprietà.

(d) Qualora il valore di rivendita della merce a garanzia sia superiore all'importo dei nostri crediti di oltre il 10%, rilasceremo su richiesta dell'Acquirente, la merce a garanzia di nostra scelta.

Articolo 7 Reclami dell'Acquirente per difetti

(1) Salvo quanto diversamente concordato di seguito, per i diritti che l'Acquirente ha in caso di difetti fisici e vizi giuridici (compreso consegne errate e incomplete e istruzioni di montaggio inadeguate) si applicheranno le disposizioni di legge. Le disposizioni di legge relative a merce consegnata ai clienti finali non saranno in alcun caso pregiudicate (ricorso da parte dei fornitori ai sensi degli Articoli 478 e 479 BGB).

(2) La nostra responsabilità per i difetti si baserà principalmente sull'accordo relativo alla proprietà dei beni. Tutte le descrizioni dei prodotti che fanno parte dei singoli accordi o che sono state da noi pubblicate (in particolare all'interno di cataloghi e sul nostro sito web) dovranno essere classificate come accordo relativo alle caratteristiche della merce.

(3) Qualora non siano state concordate caratteristiche, si dovrà valutare se un difetto esiste o meno in conformità con quanto previsto dalla legge (Articolo 434 Paragrafo 1 Comma 2 e 3 BGB). Tuttavia, non ci assumeremo alcuna responsabilità per dichiarazioni pubbliche rilasciate dal produttore o da terzi (ad esempio dichiarazioni pubblicitarie).

(4) Le richieste di risarcimento da parte dell'Acquirente avranno validità solo se l'Acquirente ha soddisfatto tutti gli obblighi di indagine e presentazione di reclamo previsti dalla legge (Articolo 377 e 381 HGB). Dovremo ricevere immediata notifica per iscritto riguardo ad eventuali difetti riscontrati durante la consegna, l'ispezione o in un qualsiasi altro momento in futuro.In ogni caso, i difetti evidenti dovranno esserci notificati per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla consegna ed entro stesso termine in caso di difetti nascosti a partire dal momento in cui vengono riscontrati. Nel caso in cui l'Acquirente non proceda ad eseguire indagini adeguate e/o a dare notifica di un difetto, la nostra responsabilità viene esclusa, in conformità con le disposizioni di legge, per difetti non notificati correttamente o in tempo.

(5) Nel caso in cui la merce consegnata sia difettosa, potremo inizialmente scegliere di procedere ad adempimento successivo mediante rettifica del difetto (adempimento successivo) o consegna di merce non difettosa (consegna sostitutiva). Ciò senza pregiudizio alcuno per il nostro diritto di rifiutarci a procedere ad adempimento successivo alle condizioni prescritte per legge.

(6) Potremo fare in modo che l'adempimento successivo dipenda da se l'Acquirente ha versato il prezzo di acquisto dovuto oppure no. Tuttavia, l'Acquirente potrà trattenere una quota ragionevole del prezzo di acquisto in relazione al difetto.

(7) L'Acquirente ci dovrà concedere il tempo necessario per procedere all'adempimento successivo e, in particolare, ci dovrà fornire la merce dichiarata difettosa a scopo di test. In caso di consegna sostitutiva, l'Acquirente dovrà restituirci la merce difettosa in conformità con le disposizioni di legge. L'adempimento successivo non includerà rimozione degli articoli difettosi né la reinstallazione se l'installazione non faceva parte dei nostri obblighi originari.

(8) Ci faremo carico delle spese, in particolare dei costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiali (esclusi i costi di rimozione e di reinstallazione) da sostenere ai fini delle prove e dell'adempimento successivo se viene effettivamente riscontrato un difetto. Se non verrà riscontrato nessun difetto, potremo diversamente richiedere all'Acquirente un risarcimento dei costi sostenuti per la richiesta non autorizzata di rettificare un difetto (in particolare i costi di test e trasporto), a meno che l'Acquirente non fosse impossibilitato a rilevare l'assenza di difetto.

(9) In conformità con l'Articolo 439 Paragrafo 3 BGB, rimborseremo all'Acquirente le spese di installazione e di rimozione se verrà dimostrata la nostra responsabilità. Sarà escluso ogni rimborso indipendentemente dalla responsabilità.

(10) In casi urgenti, ad es. nel caso in cui sia compromessa la sicurezza o si debbano evitare danni irragionevoli, l'Acquirente potrà rettificare il difetto e richiederci risarcimento delle spese oggettivamente sostenute per tale azione. Dovremo essere immediatamente avvertiti, idealmente in anticipo, di tale auto-prestazione. L'Acquirente non avrà il diritto di rettificare difetti se noi abbiamo il diritto di rifiutare un adempimento successivo in conformità con le disposizioni di legge.

(11) In caso di adempimento successivo non andato a buon fine o di un periodo di proroga concesso dall'Acquirente scaduto senza che sia intrapresa alcuna azione positiva, o se tale periodo di proroga non sia obbligatorio in base alle disposizioni di legge, l'Acquirente potrà recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto. I difetti immateriali, tuttavia non daranno diritto alcuno a recedere dall'accordo.

(12) Eventuali reclami dell'Acquirente per danni e/o richieste di risarcimento di spese sostenute per azioni non andate a buon fine, saranno validi solo in caso di difetti in conformità con l'Articolo 8 e in caso contrario saranno esclusi.

Articolo 8 Altre responsabilità

(1) Salvo indicato diversamente nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, e incluse le clausole seguenti, ci assumeremo responsabilità in conformità con le disposizioni di legge in caso di inadempimento di obblighi contrattuali e non contrattuali.

(2) Saremo responsabili e tenuti al pagamento di un risarcimento per danni, per qualsiasi motivo, nell'ambito della responsabilità per danni, se agiamo con intento malevolo o colpa grave. In caso di semplice negligenza, assumeremo responsabilità solo fino a un certo livello in conformità con le disposizioni di legge (ad esempio in merito alla dovuta diligenza nelle questioni che ci riguardano) per:

a) danni derivanti da lesioni della vita, degli arti e della salute,

b) i danni derivanti da una grave violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento è sostanzialmente richiesto per la corretta esecuzione dell'accordo e sulla cui osservanza la controparte contrattuale fa e può fare affidamento); in tal caso, tuttavia, la nostra responsabilità sarà limitata al risarcimento di eventuali danni prevedibili e tipici.

(3) La responsabilità limitata indicata all'Articolo 2 si applica anche alle violazioni degli obblighi da parte di e/o per conto di persone delle cui azioni noi siamo responsabili in conformità con quanto disposto dalla legge. Ciò non si applicherà nel caso in cui intenzionalmente nascondessimo un difetto o in cattiva fede dessimo garanzie sulle proprietà della merce, né si applicherà alle richieste dell'Acquirente in relazione alla legge sulla responsabilità prodotto.

(4) L'Acquirente potrà recedere o rescindere l'Accordo solo in caso di violazione di obblighi che non costituiscano difetto se tale violazione rientra nel nostro ambito di controllo. Sarà escluso il diritto illimitato dell'Acquirente di procedere a rescissione (in particolare in conformità con gli Articoli 650 e 648 BGB). Si applicheranno inoltre i requisiti di legge e le conseguenze.

Articolo 9 Termine di prescrizione

(1) In deroga all'Articolo 438 Paragrafo 1 N. 3 BGB, il termine generale di prescrizione per i reclami derivanti da difetti fisici e vizi giuridici sarà di un anno dal ricevimento della consegna. Il termine di prescrizione inizierà alla data di approvazione se effettivamente data.

(2) Tuttavia, nel caso in cui la merce sia un edificio o un oggetto che è stato utilizzato per la costruzione di un edificio in base al suo scopo che ha causato la difettosità dell'edificio (materiale da costruzione), il termine di prescrizione sarà di cinque anni dal ricevimento della consegna in conformità con le disposizioni di legge (Articolo 438 paragrafo 1 n. 2 BGB). Ciò non pregiudicherà ulteriori disposizioni speciali relative al termine di prescrizione (in particolare l'Articolo 438 Paragrafo 1 n. 1 e Paragrafo 3 e Articoli 444 e 479 BGB).

(3) Il suddetto termine di prescrizione specificato dalla legge sulla vendita di merce si applicherà anche alle richieste contrattuali e non contrattuali di risarcimento danni da parte dell'Acquirente in base a merci difettose, a meno che l'applicazione del regolare termine di prescrizione (Articoli 195 e 199 BGB) non comporti, nei singoli casi, un termine di prescrizione più breve. Tuttavia, le richieste di risarcimento avanzate dall'Acquirente in conformità con l'Articolo 8, paragrafo 2, comma 1 e 2 (a), così come la legge sulla responsabilità del prodotto, cesseranno esclusivamente per decadenza dopo il termine di prescrizione di legge.

Articolo 10 Giurisdizione e legge applicabile

(1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita e la relazione contrattuale tra noi e l'Acquirente saranno regolate dalle leggi della Repubblica Federale di Germania con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (CISG).

(2) Se l'Acquirente è un imprenditore ai sensi del Codice di Commercio tedesco, un soggetto giuridico di diritto pubblico o una società fiduciaria speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo, anche a livello internazionale, per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, direttamente o indirettamente, sarà a Sprockhövel (Germania) dove è la nostra sede principale.Lo stesso varrà se il cliente è un imprenditore ai sensi dell'articolo 14 BGB.In ogni caso, potremo presentare reclami nel luogo di adempimento dell'obbligo di consegna in conformità con le presenti Condizioni Generali di Vendita e/o di qualsiasi accordo individuale che prevalga o nel luogo di giurisdizione dell'Acquirente.Ciò non pregiudicherà le disposizioni di legge che prevarranno, in particolare per quanto riguarda la responsabilità esclusiva.

